



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*I Settore: Affari generali, programmazione economica e servizi alla cittadinanza
Servizio Cultura e Sport*

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 39 DEL 31/07/2018

PREMESSA

1. Il Comune di Vecchiano – in sintonia con i principi contenuti nella Carta Etica dello Sport della Regione Toscana, a cui ha aderito con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29/07/2016 – riconosce la funzione sociale dello sport inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore di cittadini e cittadine di qualsiasi età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l’obiettivo di accrescere la qualità della vita, favorire la salute, il ben-essere, le relazioni e l’integrazione socio-culturale.

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e le modalità di affidamento, ad organismi esterni, della gestione e dell’utilizzo degli impianti sportivi, ivi incluse le palestre e gli impianti sportivi scolastici, di proprietà o nella disponibilità del Comune di Vecchiano, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito Legge Regionale) n. 21 del 27 febbraio 2015 *“Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- motorie-ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi”*.

Art. 2 Definizioni

1. Si richiamano le seguenti definizioni:
 - a) **Impianto sportivo:** il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) **Attività sportiva:** attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ed al CIP (Comitato Italiano Paraolimpico);
 - c) **Attività ludico-motoria-ricreativa:** attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a) senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva;

- d) **Affidamento in gestione:** il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. 21/2015, affida la gestione di un impianto, o parte di essa, a terzi mediante un atto contrattuale definito "convenzione", regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- e) **Canone:** la somma che il concessionario dell'impianto deve versare all'Amministrazione per l'utilizzo dello stesso.

Art.3 **Finalità ed obiettivi**

1. Il Comune di Vecchiano, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova Legge Regionale sopra citata, promuove l'attività sportiva e ludico motoria-ricreativa non solo quale momento formativo finalizzato al raggiungimento di un risultato sportivo, ma anche come occasione di incontro, di espressione ed educazione della persona, capace di favorire la salute, l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità;
2. Il Comune di Vecchiano, coerentemente con gli indirizzi contenuti nel Piano per lo sport approvato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale, favorisce l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti e di tutte, senza distinzione di genere, di abilità e di condizione sociale, promuove stili di vita attivi e salutari per la prevenzione della malattia, delle dipendenze e il ricorso al doping, esalta il talento agonistico, tutela e valorizza le tradizioni e le vocazioni sportive locali, nonché l'associazionismo e il volontariato sportivo.

Art. 4 **Impianti sportivi comunali**

1. Alla data di adozione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di impianti e la loro relativa classificazione:

IMPIANTI SPORTIVI DI RILIEVO COMUNALE: tali impianti sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive della cittadinanza e allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento. Rientrano in questa classificazione i seguenti impianti sportivi:

- Campo Sportivo "*Desiderio Ridondelli*" in via delle Prata n. 1 a Filettole;
- Campo Sportivo "*La Coronella - Paolo Faticcioni*" in via Provinciale n. 1 a Nodica;
- Campo Sportivo "*Vincenzo Faraci*" in via Provinciale Mazzini a Migliarino.

IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI: tali impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Legge Regionale, sono destinati prioritariamente all'attività della scuola di appartenenza. In orario extrascolastico gli impianti sono destinati all'utilizzo per attività sportive della collettività, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento. Rientrano in questa classificazione:

- Palestra annessa alla scuola secondaria di I grado "*Giacomo Leopardi*" in via del Capannone n. 19 a Vecchiano;
2. Eventuale diversa classificazione o aggiunta di impianti sportivi viene stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 5

Principi generali relativi alla gestione

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;
2. La gestione degli impianti deve essere finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione, la solidarietà sociale, la sensibilizzazione sull'importanza del benessere psico-fisico che produce l'attività motoria e, più in generale, la valorizzazione del tempo libero dei cittadini;
3. L'Amministrazione Comunale promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali), affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali o nella disponibilità del Comune di Vecchiano, nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nel presente Regolamento;
4. Le Associazioni o gli enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutta la cittadinanza agli impianti e delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie ludico-ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, avendo particolare riguardo nei confronti dei diversamente abili, degli anziani, dei giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Art. 6

Criteri di uso degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi sono strutture prioritariamente destinate all'uso pubblico ed alla pratica sportiva professionistica, dilettantistica, giovanile, scolastica amatoriale e promozionale, per il tempo libero e ludico-motoria-ricreativa e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e di personalità dell'infanzia ed adolescenza;
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1) e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti secondo le procedure di cui all'art. 18 (*Uso degli impianti per manifestazioni*) che segue e nel rispetto del perseguimento dei principi di cui all'art. 2. del presente regolamento.

TITOLO II

Modalità di gestione degli impianti

Art. 7
Gestione degli impianti sportivi e soggetti affidatari

1. Gli impianti sportivi comunali o nella disponibilità del Comune possono essere gestiti sia in forma diretta, "*Gestione in economia*", sia in forma indiretta, mediante concessione di gestione a terzi;
2. Qualora il Comune ritenga di non procedere alla gestione diretta degli impianti sportivi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale, ed informata preventivamente la Consulta comunale dello Sport, procederà nei modi seguenti:
 - a) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali – anche in forma associata – individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come previste nel presente regolamento;
 - b) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui alla lettera a) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 8
Utilizzo di impianti sportivi scolastici

1. Il Comune regola l'utilizzo, in orario e calendario extradidattico, delle palestre ubicate presso le scuole comunali, in base alla preventiva disponibilità degli orari attestata da parte del Dirigente Scolastico;
2. Gli impianti sportivi scolastici saranno oggetto di assegnazione da parte degli uffici competenti del Comune con emanazione di avviso pubblico, cercando di coniugare le esigenze dei richiedenti con la disponibilità oraria dell'impianto e rimettendo a carico degli utilizzatori le spese per le pulizie e l'obbligo di corrispondere il pagamento per l'uso orario in base alle tariffe di accesso approvate con apposito atto della Giunta Comunale;
3. La concessione degli impianti sportivi per uso extrascolastico avverrà mediante la stipula di convenzioni – ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 comma 26 della L. 289/2002 e dall'art. 17 della Legge Regionale – ai soggetti di cui all'art. 7, in via prioritaria aventi sede nel territorio comunale;
4. Le convenzioni, di cui al successivo art. 11 (*Convenzione*), stabiliscono nel dettaglio le modalità e le condizioni per l'uso delle palestre scolastiche, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e sportiva della scuola, che rimangono prioritarie, e coerentemente con le norme generali riguardanti l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche (artt. 9 e 10 della Direttiva 133/96, art. 2 del DPR 567/96 e artt. 33 e 50 del DI44/01).
5. Il concessionario degli impianti sportivi scolastici dovrà attenersi a quanto stabilito all'art. 16 (*Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori*) del presente regolamento ed inoltre è tenuto a corrispondere al Comune una quota oraria, stabilita con apposito atto della Giunta Comunale, per l'utilizzo di suddetti impianti;

Art. 9
Modalità per affidamento della gestione a soggetti terzi

1. L'affidamento in gestione avverrà mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le procedure di selezione potranno essere differenziate in ragione della diversa tipologia e rilevanza degli impianti, nonché promuovere l'avvicendamento dei soggetti affidatari;
2. La procedura di selezione pubblica, coerentemente con l'art. 15 della Legge Regionale, contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare:
 - a) la durata massima dell'affidamento;
 - b) la richiesta di una proposta progettuale di gestione che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - c) l'indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - d) l'indicazione dei requisiti necessari alla selezione, nonché i criteri di scelta dell'affidatario.
3. L'Avviso può contenere ulteriori informazioni ritenute utili dall'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 15 della Legge Regionale;
4. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione ai sensi dell'art. 11 (*Convenzione*) del presente regolamento.

Art. 10
Valutazione delle offerte

1. La selezione tramite Avviso pubblico dovrà essere formulata con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, da valutare in base ai criteri elencati all'art. 15 della Legge Regionale, tra i quali figurano il radicamento territoriale, l'esperienza maturata nel settore e la promozione del carattere interdisciplinare delle attività sportive;
2. L'Amministrazione Comunale potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione;
3. La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione di gara nominata dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione dell'offerta. La procedura di affidamento è di competenza del Servizio Patrimonio.

Art. 11
Convenzione

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 16 della Legge Regionale, le concessioni degli impianti sportivi in affidamento a terzi sono regolate da un'apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso, anche nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso e nell'offerta presentata in sede di gara;
2. Più soggetti possono associarsi per ottenere la gestione di un singolo impianto;
3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare

l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso di cui all'art. 23 (*Bar ed esercizi pubblici*), nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto dell'art. 22 (*Pubblicità e segnaletica*) del presente regolamento;

4. La verifica sulla gestione del contratto e sullo stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti nella convenzione spetta all'Ufficio Sport, fatta eccezione per i lavori di manutenzione straordinaria e gli interventi di natura strutturale che rimangono di spettanza dell'Ufficio Patrimonio.

Art.12 Durata

1. La convenzione per la gestione avrà, di regola, una durata ordinaria di 3 anni per gli impianti sportivi scolastici e di 5 anni per gli impianti sportivi comunali o nella disponibilità del Comune;
2. Se in sede di presentazione dell'offerta verrà presentato un piano di investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse per la fruibilità della collettività, finalizzato ad esempio alla ristrutturazione ed al miglioramento strutturale dell'impianto sportivo (ai sensi di quanto indicato dal successivo articolo - *Migliorie*), la convenzione potrà durare fino alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento del mutuo e comunque di norma non oltre anni 20;
3. In corso di affidamento la durata della convenzione potrà essere prolungata con Delibera di Giunta in proporzione alle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per un periodo massimo di 3 anni nel caso degli impianti sportivi scolastici e di 5 anni nel caso degli impianti sportivi comunali o nella disponibilità del Comune.

Art.13 Migliorie

1. Coerentemente con le finalità di cui alla Legge Regionale, in particolare art. 1 comma 3 lett. n) e lett. o), il concessionario può proporre al Comune, in sede di gara, l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori finalizzati al potenziamento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo;
2. Il Comune, previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario alla realizzazione degli interventi alle seguenti condizioni:
 - a) che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b) che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - c) che il gestore si faccia carico di tutti gli adempimenti necessari alla progettazione e realizzazione delle migliorie;
 - d) che dopo il completamento dei lavori e collaudo, che sarà effettuato dall'ente, le opere diventino di proprietà del comune;
3. L'Amministrazione – secondo quanto previsto all'art. 207 del D.lgs. n.267/2000 – può rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte dei concessionari per un importo non superiore al valore del progetto di cui alla

lettera a) comma 2 del presente articolo, e prorogare dunque la durata della concessione ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente regolamento.

Art. 14 Canone

1. Prima della pubblicazione dell'avviso pubblico, la Giunta Comunale – sulla base della tipologia dell'impianto e della capacità ricettiva – fissa il canone annuo a base di gara per l'affidamento, la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali o di proprietà del Comune, che sarà soggetto a rialzo e a successivi adeguamenti Istat;
2. Sono esclusi dalla corresponsione del canone annuo i gestori degli impianti sportivi scolastici in orario extradidattico, i quali – come già specificato all'art. 8 del presente regolamento – sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria stabilita con atto della Giunta Comunale.

Art. 15 Contributo

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta, individuare a quali società sportive riconoscere un contributo economico e determinarne la sua entità;
2. Il contributo, da finalizzare all'attività di promozione sportiva e sociale (attività giovanile, tornei, attività svolta con la collaborazione delle scuole, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), dovrà essere commisurato in relazione all'accertata remuneratività o meno della struttura e all'attività sportiva effettivamente svolta, così come risultante dal confronto tra il budget di spesa inizialmente previsto e la rendicontazione finale.

Art. 16 Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori

1. I gestori si impegnano al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse e si assumono ogni responsabilità per eventuali danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante le ore assegnate, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile.
I gestori sono, per tale ragione, tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, verso tutti gli utilizzatori, visitatori, spettatori e comunque chiunque possa riportare un danno all'interno dell'impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza assegnate;
2. Nel caso si riscontrino danni all'impianto e alle attrezzature, e lo stesso è oggetto di assegnazione a più concessionari, la responsabilità si intende solidale a carico di tutti i concessionari, in misura proporzionale con gli orari assegnati, salvo che non venga palesemente dimostrata l'esclusiva responsabilità da parte di uno o più concessionari;
3. I gestori sono tenuti al controllo e alla verifica che tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso siano regolarmente tesserati con le rispettive associazioni sportive, Enti e Federazioni, siano assicurati, possiedano i

- requisiti di idoneità sanitaria e la relativa certificazione medico-sportiva, così come previsto dalla normativa vigente in materia;
4. Il gestore dell'impianto, secondo quanto sarà dettagliato nelle convenzioni di cui all'art. 11, si occupa altresì:
 - a) della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, la manutenzione ordinaria nonché l'utilizzo degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza e nel rispetto del presente regolamento;
 - b) di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze assumendone i relativi costi, salvo i casi di impianti ad uso scolastico per i quali l'Amministrazione può ritenere il mantenimento dell'intestazione diretta a proprio nome;
 - c) dell'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
 - d) dell'utilizzo, in comodato gratuito, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto (se di proprietà comunale);
 - e) di garantire il rispetto della salute sui luoghi di lavoro, in quanto soggetto all'applicazione del D.lgs 81/2008 e l'osservanza delle leggi nazionali e regionali in materia di DAE (Defibrillatori Automatici Esterni);
 - f) di ogni altro onere ed obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione.
 5. L'avvio dell'attività a seguito di concessione in gestione dell'impianto è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 (*Esercizio di impianti sportivi*) e dall'art. 12 (*Regolamento regionale*) della Legge Regionale;
 6. Per quanto concerne i requisiti professionali per l'avvio di attività sportiva di natura agonistica e non agonistica, così come specificato anche nel preambolo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 5 Luglio 2016 n. 42/R, il gestore dell'impianto dovrà attenersi alle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 7. I soggetti gestori sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e, comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo;
 8. Il Servizio comunale competente consegna ai gestori (nella persona del legale rappresentante o di altra persona espressamente delegata dallo stesso) le chiavi dell'impianto, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità della struttura per le ore assegnate. Le chiavi devono essere restituite al termine della concessione;
 9. Sarà cura del gestore garantire il rispetto delle disposizioni inserite nel presente articolo e nel presente regolamento da parte di tutti gli utenti.

Art. 17

Manutenzione

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso. Per manutenzione ordinaria, secondo quanto definito nell'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01), si intendono sia i lavori di riparazione,

- rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, sia i lavori volti ad integrare e a mantenere l'efficienza degli impianti tecnologici esistenti, come ad esempio: l'impianto termico (di concerto con il responsabile dell'impianto), l'impianto idrico-sanitario, l'impianto elettrico;
2. Sono a carico del Comune tutte le altre spese riconducibili alla manutenzione straordinaria e agli investimenti, fatta salva la possibilità da parte dei gestori di farsene carico così come dettagliato agli art. 12 (*Durata*) e 13 (*Migliorie*) del presente regolamento.

Art. 18

Uso degli impianti per manifestazioni

1. Gli impianti sportivi potranno essere adibiti, in via eccezionale e previa autorizzazione del Comune e anche del Dirigente Scolastico nel caso degli impianti sportivi scolastici, per lo svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo-culturale, artistico, folkloristico, sempre che sia stata ottenuta l'agibilità per tali usi, ai sensi degli art. 68, 69 e 80 del TULPS;
2. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente, di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli dati in gestione ai sensi dell'art. 7 (*Gestione degli impianti sportivi e soggetti affidatari*) per consentire in particolare:
 - a) lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani;
 - b) alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuta per legge che disputino regolari campionati per manifestazioni o iniziative di carattere straordinario;
 - c) ad altri enti o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo;
3. Per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 2, che abbiano pertanto carattere straordinario e di evento, gli enti richiedenti dovranno provvedere ad inoltrare apposita richiesta scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale in qualità di proprietario degli impianti almeno 30 giorni prima dell'iniziativa stessa. Alla richiesta, che dovrà contenere la dichiarazione di rispetto delle norme di utilizzo previste nel presente regolamento, il Comune trasmette una motivata risposta, previa acquisizione del parere del gestore dell'impianto;
4. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti/gestori devono provvedere, previa espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale qualora necessaria, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione

dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività;

5. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico ed il rispetto delle prescrizioni e delle misure in materia di *safety* e *di security* in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Vecchiano. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore, ove presente, e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

Art. 19

Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

1. Per l'uso di tutti gli impianti sportivi di cui all'art. 4, gli utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
2. Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate con apposito atto della Giunta Comunale sulla base dei valori correnti di mercato per impianti di analoghe caratteristiche e tenendo conto di eventuali riduzioni per promuovere la diffusione delle pratiche sportive, della parziale o totale esenzione dai costi tariffari per particolari categorie di fruitori (es. diversamente abili, soggetti economicamente svantaggiati, ecc.);
3. Il Comune può stabilire forme di agevolazioni per le società che hanno sede nel territorio o che propongono attività a scopo di beneficenza;
4. Le tariffe dovranno essere esposte in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 20

Utenze e Tassa Raccolta Rifiuti

1. L'onere relativo alle utenze viene posto, in linea di principio, a carico del concessionario. Qualora, stante le differenti tipologie d'impianto, ciò non sia possibile saranno espressamente previste nel bando di selezione forme di compensazione diversa, fino all'annullamento del contributo annuo assegnabile;
2. La TARI è posta a totale carico del concessionario.

Art. 21

Orario di apertura

1. Gli orari di apertura degli impianti, da indicare nelle convenzioni, dovranno garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio comunale;
2. L'orario di apertura degli impianti in ossequio alla Legge 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e al D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla

- "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, prevede di limitare lo svolgimento delle attività sportive rumorose fino e non oltre le ore 22,00;
3. Gli impianti sportivi in questione, in orario dalle 22.00 alle 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potranno essere utilizzati e destinati ad attività sportive senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, potrebbe essere prorogato fino e non oltre le ore 24.00 previa presentazione di richiesta di autorizzazione scritta al Responsabile del Servizio Competente da parte del soggetto interessato, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o di campionati;
 4. Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone, provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

Art. 22

Pubblicità e segnaletica

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:
 - a) il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
 - b) il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo questa Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - c) l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
2. Il gestore dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante, dopo la dicitura "Comune di Vecchiano", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive, le tariffe e le agevolazioni praticate;
3. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti in apposite bacheche;

Art. 23

Bar ed esercizi pubblici

1. Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente o affidare a terzi l'eventuale servizio bar e ristoro o altro servizio connesso all'attività sportiva,

- previo assenso del Comune di Vecchiano, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione;
2. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare;
 3. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso contributo assegnabile in relazione alle potenziali redditività individuate.

TITOLO III **Disposizioni finali**

Art. 24 **Divieto di subconcessione**

1. E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione stessa, ai sensi dell'art. 25 che segue;
2. E' invece facoltà del concessionario subconcedere, per un periodo massimo alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, quali la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, di cui al precedente art. 23, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

Art. 25 **Penali e revoca**

1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli disposti dall'Amministrazione comunale, e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione, sarà richiesto il pagamento, a favore di questa Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze;
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento questa Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici centrali o circoscrizionali, con adozione di delibera della Giunta Comunale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente;
3. Possono essere considerati motivi di revoca:

- la sub-concessione a terzi, in tutto o in parte, della gestione degli impianti affidati;
 - reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
 - reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
4. La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Art. 26

Presa in consegna e restituzione dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico - edilizia della struttura;
2. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale;
3. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà comunale, entro tre mesi.

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di regolamentazione delle attività sportive e dell'associazionismo sportivo e a quelle civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti.

Art. 28

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione, fatta salva la facoltà per il Consiglio Comunale di stabilire una data diversa.